



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
UFFICIO DEL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006.
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.
3. I procedimenti di cui al presente regolamento, per quanto nei limiti ivi previsti, non possono comunque essere utilizzati come ordinario strumento di acquisizione di beni, servizi e lavori. In ossequio ai principi dell'evidenza pubblica, posti a tutela della *par condicio* e della concorrenza, pertanto, si può ricorrere alla acquisizione in economia degli interventi solo in presenza di adeguati motivi, che devono risultare espressamente nell'atto dirigenziale che la dispone.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro (euro cinquantamila/00).
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende opportuno o necessario, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici in possesso dei requisiti necessari.

Art. 3 - Limiti di spesa agli interventi in economia

1. L'affidamento di ogni singolo intervento in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) lavori di manutenzione di opere e di impianti: euro 100.000,00
 - b) lavori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a): euro 200.000,00
 - c) beni e servizi: euro 211.000,00
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. 4 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio, ai sensi di legge.

Art. 5 - Forniture in economia

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs 163/2006, possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionati vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - j) combustibile per il riscaldamento degli immobili;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe ed in genere altri oggetti di modesto valore occorrenti in occasione di manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs 163/2006, possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, qui di seguito elencate:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
 - d) servizi di telecomunicazione;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria;
 - f) servizi informatici e affini;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo;
 - h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - i) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - j) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - k) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
 - m) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - n) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - o) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - p) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - q) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - r) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - s) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
 - t) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - u) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - v) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

w) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può essere differita l'esecuzione.

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, il limite economico di cui all'articolo 3 si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 - Servizi di ingegneria e architettura

1. Possono essere affidati in economia, secondo le disposizioni del presente regolamento, i servizi tecnici di ingegneria e architettura elencati dall'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/06, di importo inferiore a 100.000,00 euro, nonché gli altri servizi di ingegneria e architettura di importo non superiore a 211.000,00 euro.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Il Comune opera mediante il Dirigente del settore interessato, il quale può avvalersi di un responsabile del procedimento, da lui individuato nell'ambito del settore medesimo.
2. Gli atti a rilevanza esterna restano di esclusiva competenza del Dirigente.

Art. 10 - Elenchi di operatori economici

1. Ai fini dell'affidamento degli interventi di cui al presente regolamento, ogni settore del Comune provvede alla tenuta di elenchi di operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 125, comma 12, del D.Lgs 163/06.
2. Negli elenchi sono iscritti gli operatori che ne facciano richiesta, a seguito di pubblicazione di apposito avviso da pubblicare per almeno 15 giorni all'albo pretorio e sul sito INTERNET del Comune.
3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamenti con cadenza semestrale.

Art. 11 - Affidamento diretto

1. Gli interventi di cui al presente regolamento possono essere affidati direttamente ad operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo precedente nei seguenti casi:
 - a) servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro
 - b) lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro
2. L'affidamento diretto è disposto dal Dirigente previa verifica della inopportunità o della impossibilità del ricorso al procedimento di consultazione di cui all'articolo seguente.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario previa consultazione di più operatori economici

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Dirigente richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Gli operatori economici devono essere individuati all'interno degli elenchi di cui all'art. 10, se sussistono soggetti idonei in numero adeguato.
3. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, di cui al successivo articolo 15;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Dirigente predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che è approvato successivamente con determinazione.

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie

possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il Dirigente deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15 - Garanzie

1. Il Dirigente competente, in sede di approvazione della lettera di invito per la presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, stabilisce per contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo uguale o superiore a 20.000,00 euro (euro ventimila,00) e per lavori di importo superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila,00), l'obbligo della costituzione di una cauzione provvisoria da parte delle ditte partecipanti di importo pari al 2% dell'importo a base di gara.
2. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia devono costituire garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario quando le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 20.000,00 euro (euro ventimila,00) e quando i lavori superano l'importo di 40.000,00 euro (euro quarantamila,00).
3. Il Dirigente competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa o delle offerte può introdurre a suo insindacabile giudizio l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice anche se le forniture e i servizi da affidare non superano l'importo di 20.000,00 euro (euro ventimila,00) e i lavori l'importo di 40.000,00 euro (euro quarantamila,00).
4. Nel caso di cui ai precedenti commi l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori e del 5% (cinque per cento) dell'importo delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
5. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 16 - Forma del contratto

1. I contratti conclusi ai sensi del presente regolamento devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario dell'intervento.
2. Qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 20.000,00 euro (per beni e servizi) ed a 40.000,00 euro (per lavori) è facoltà del Dirigente concludere il contratto mediante scrittura privata, secondo le forme vigenti nella prassi del commercio, avuto sempre riguardo alla tutela degli interessi del Comune.